

Virdimura, dottoressa ebrea del Medio Evo siciliano

di ANNAMARIA PRECOPI LOMBARDO

Nel Medio Evo i giudei hanno sempre coltivato interessi scientifici e hanno lottato per conseguire il diritto alla laurea, soprattutto in medicina.

L'esercizio dell'arte medica portava il beneficio di una serie di immunità, dignità e grazie e spesso i medici ebrei diventavano i portavoce delle loro comunità ed ottenevano per i correligionari benefici e perdoni.

Essi costituivano un'aristocrazia intellettuale capace di stabilire rapporti paritetici con i cristiani.

Si costituirono in Sicilia, come del resto altrove, delle vere e proprie dinastie di medici. Per esercitare occorreva l'autorizzazione di *curare et praticare in scientia et arte medicina et fisice*; la stessa cosa era stata stabilita per i cristiani da Ruggero II nel 1134 e nel 1140 (1).

Federico II, nel 1224, emanò nuove disposizioni che regolavano l'arte medica e chirurgica e stabiliva che nessuno poteva esercitarla senza l'approvazione di una commissione pubblica di maestri salernitani.

Ai medici ebrei era vietato di curare i cristiani (2) ma, data la loro perizia e la fama che li circondava, spesso erano autorizzati a farlo proprio presso i pontefici, i sovrani e i signori feudali.

Sappiamo che in Sicilia, come del resto altrove, l'esercizio della medicina era privilegiato dalle famiglie più ricche e più colte, per il costo dei libri e del lungo periodo di studi, per l'obbligo di affiancarsi a medici anziani senza ricevere in cambio niente e a volte dovendo pagare il maestro, per la necessità di conoscere le lingue araba, ebraica e latina; così erano prevalentemente membri di famiglie di medici ad intraprendere gli studi.

La casa diventava essa stessa una scuola, il padre o lo zio era il maestro; a questo fervore di studi partecipavano spesso le figlie, le nipoti, la moglie che apprendevano una medicina pratica e ricette segrete della piccola cerchia.

Nel XIII e nel XIV secolo esse si avvalsero non solo dei vantaggi della scuola privata di cui potevano godere nell'ambito familiare, come nella tradizione greca e araba, ma anche degli studi universitari perchè gli statuti consentivano alle donne di accedervi.

Le costituzioni di Federico II ammettevano le donne alla scuola di Salerno e all'Università di Napoli; re Giovanni di Francia in un editto del 1352, parla di alunni ed alunne ed anche Edoardo d'Inghilterra consente l'accesso alle Università dell'elemento femminile. Ma alle donne era negato il grado accademico del dottorato come agli ebrei ⁽³⁾, infatti i giuristi sono concordi nello stabilire che essi non godevano della *dignitas*, cioè della capacità giuridica di esercitare *actoritas*; il dottorato corrispondeva alla nostra docenza universitaria e dava il diritto all'insegnamento. Così le donne ebraiche potevano accedere solo al grado di *magister* e, fino a quando non fu necessaria la laurea all'esame di abilitazione per l'esercizio dell'arte, esse potevano sostenerlo ed esercitare la professione.

Tale esame si svolgeva davanti una commissione di dotti che in Sicilia era di nomina regia.

Numerose sono le donne medico del Medio Evo, la più celebre è Trotula, della scuola di Salerno.

In Sicilia troviamo nel 1376 Virdimura giudea, moglie del medico Pasquale di Catania che chiede di praticare la scienza medica soprattutto presso i poveri, i quali difficilmente possono pagare il prezzo delle cure mediche.

Virdimura, essendo stata esaminata dai fisici reali ed essendo stata ritenuta idonea, viene autorizzata all'esercizio della professione in tutte le città e terre di Sicilia. Il documento si trova presso l'Archivio di Stato di Palermo ⁽⁴⁾ (non è andato distrutto nell'incendio dell'Archivio Angioino di Napoli del 1944, come riteneva Marcello Segre); del resto i Lagumina, che lo inserirono nel loro *Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia* ⁽⁵⁾, lo indicano con precisione.

Il documento non solo ci conferma la presenza di donne ebraiche abilitate all'esercizio della medicina, come numerose fonti testimoniano, ma ci dimostra che presso gli ebrei, ancora nel XIV secolo, esisteva una scuola privata e pratica da cui certamente Virdimura proveniva. Si evidenzia ancora l'ipotesi che gli ebrei costituirono delle vere e proprie dinastie di medici che comprendevano non solo i figli ma anche le figlie e le mogli, come precedentemente riferito, infatti la nostra magistra è moglie di tal Pasquale, medico giudeo.

Nel quattrocento, l'incremento delle università e il tramonto delle scuole private,

deve aver fatto diminuire il numero delle dottoresse; infatti, alla tradizione di una medicina familiare si sostituisce una medicina ufficializzata.

La lontananza delle sedi universitarie e il lungo periodo di frequenza dei corsi deve aver frenato le possibilità delle donne di accedere alla medicina e passeranno molti secoli prima che esse, a pieno titolo, potranno esercitarla.

ANNAMARIA PRECOPI LOMBARDO

NOTE

(1) «*Chiunque da quel momento desiderasse esercitare la medicina deve presentarsi ai nostri ufficiali e giudici e sottoporsi alla loro decisione. Chiunque sarà stato così audace da trascurare ciò sarà punito con la prigionia e con la confisca dei beni.*»

(2) Le costituzioni di Federico III, del 1310, ribadiscono tale divieto: «*Nullus iudeus audeat medendi artem exercere in cristianum vel medicinam ei dare vel conficere*» Codice Lag. Vol. I, Palermo 1884, pag. 34.

(3) V. COLORMI: *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* pag. 29 (Milano 1956). Per il dottorato occorre «*quod non sit judaeus vel mulier, in quibus non cadit dignitas*» (Nota 156).

(4) Cod. LAGUMINA, Vol. I, pag. 99.

(5) Op. Cit..

APPENDICE

Archivio di Stato di Palermo. R. Cancelleria, vol. 16, 57^o)

Novembris ad Catheniam Virdimura Iudea

Scriptum est per patentes litteras universis officialibus per totam Siciliam constituitis et constituendis ac personis alis tam presentis quam futuris presentes litteras inspectures fidelibus suis etc.. Cum ad humilem supplicacionem factam noviter excellentie nostre per Virdimuram iudeam uxorem Pascalis de medico de Cathania iudei servi camere nostre sibi licencia ⁽¹⁾ practicandi in sciencia medicine circa curas phisicas corporum humanorum, maxime pauperum quibus difficile censetur in mensa ⁽²⁾ phisicorum et medicorum salaria solucionem vivique [sic] locorum dicti regni nostri.

Sicilie eo videlicet quod ipsam Virdimuram examinari diligenter fecimur ⁽⁴⁾ per phisicos nostros in pratica supradicta qui eandem Virdimuram previa examinacione predicta ac suadente fama laudabili ac experientia probabili comendarunt et approbarunt esse admictenda in pensione prescripta ⁽⁵⁾ graciose et benigne duxerimus concedendam. Vestre fidelitate mandamus quatenus prefatam Virdimuram praticari in huiusmodi sciencie medicine de cetero ceter ⁽⁶⁾ vivique [sic] civitatum terrarum et locorum dicti regni nostri Sicilie vigore presentis gracie nostre ac licencie per nostram serenitatem sibi concesse autem ⁽⁸⁾ presencium preter condicionis ⁽⁹⁾ obstaculum permutatis ⁽¹⁰⁾. Datum etc.

(trascr. A. SPARTI)

⁽¹⁾ Cod. Lag., op. cit., *licentiam*.

⁽²⁾ Idem, *immensa*.

⁽³⁾ Idem, *solvere ublique*.

⁽⁴⁾ Idem, *fecimus*.

⁽⁵⁾ Idem, *admittendam in petitione preiserta*.

⁽⁶⁾ Idem, *attente*.

⁽⁷⁾ Idem, *ubique*.

⁽⁸⁾ Idem, *auctoritate*.

⁽⁹⁾ Idem, *contraddicionis*.

⁽¹⁰⁾ Idem, *permictatis*.